

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo (ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello Statuto)
(D.R. n. 267 del 24.7.2014)

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 25 comma 3 dello Statuto e dell'articolo 73 del Regolamento generale di organizzazione, disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, attivato con decreti rettorali n. 338 del 22.6.2012 e n. 441 del 2.8.2012.

Art. 2 - Finalità

1. Il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, nel contesto dell'attuale processo di globalizzazione, si propone di:

- a. sviluppare la ricerca scientifica, con particolare attenzione alla valorizzazione dei processi formativi e del patrimonio culturale anche in prospettiva internazionale;
- b. accrescere la qualità dei processi didattici e formativi, anche incrementando le collaborazioni internazionali;
- c. integrare la ricerca scientifica con l'attività didattica;
- d. fornire elevata preparazione professionale di primo, secondo e terzo livello universitario a figure che si collocano nei settori dell'educazione e della formazione tanto scolastica che extra-scolastica, nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali e nel turismo, e nell'ambito sia della pubblica amministrazione che delle imprese profit e non profit;
- e. interagire e collaborare con gli attori locali, nazionali e internazionali, per l'innovazione dei processi di ricerca e didattica.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Commissione paritetica docenti-studenti e il Consiglio di Direzione.

2. La composizione, le competenze e il funzionamento dei suddetti organi sono regolamentati dalle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale di organizzazione.

Art. 4 – Funzioni del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'art. 28 dello Statuto e all'art. 75 del Regolamento generale di organizzazione, nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 5 - Consiglio di Dipartimento

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è stabilita dall'art. 76 del Regolamento generale di organizzazione, che ne disciplina anche le modalità di designazione delle componenti elettive.

2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le funzioni individuate dall'art. 30 dello Statuto nonché le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'Università, salvo quanto disposto al successivo art. 7.

3. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria e straordinaria, secondo le modalità di cui all'art. 77 del Regolamento generale di organizzazione.

4. Le riunioni del Consiglio sono valide quando a esse interviene la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Esse sono presiedute dal Direttore.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

6. Le richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento da parte del personale docente e ricercatore, corredate di tutta la documentazione necessaria, devono essere inviate al responsabile amministrativo o al responsabile della U.O. competente almeno 10 giorni prima della data comunicata per la seduta. Eventuali integrazioni possono essere richieste dagli uffici di pertinenza e devono essere inviate almeno 7 giorni prima della seduta prestabilita.

7. Le proposte di deliberazione del Consiglio di Dipartimento devono essere predisposte a cura degli uffici competenti e rese disponibili almeno 3 giorni prima della data del Consiglio.

Art. 6 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, per lo svolgimento dei compiti ivi indicati, la Commissione paritetica docenti-studenti è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un eguale numero di docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

2. Il professore ordinario più anziano nel ruolo ne assume la presidenza.

Art. 7 – Consiglio di Direzione

1. La composizione del Consiglio di Direzione è determinata dall'art. 32 comma 3 dello Statuto.
2. Al Consiglio di Direzione sono attribuite, oltre alle funzioni di cui all'art. 30 comma 1 lett. e), f) e m) dello Statuto:
 - coordinamento dell'impegno didattico e dei compiti organizzativi e di servizio agli studenti
 - determinazione dei crediti relativi a ciascun insegnamento;
 - concessione del nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi e l'autorizzazione a usufruire del congedo per motivi di studio;anche le seguenti competenze:
 - a) autorizzazione ad acquisto di copie di pubblicazioni o stipula di contratti di edizione;
 - b) autorizzazione a stipulare contratti di collaborazioni esterne;
 - c) autorizzazione alla stipula di atti convenzionali o accordi quadro sia a titolo gratuito che oneroso;
 - d) concessione di patrocinio;
 - e) assegnazione di spazi e attrezzature scientifiche a docenti e personale tecnico-amministrativo;
 - f) proposta di attribuzione del titolo di visiting professor, visiting researcher o visiting fellow;
 - g) approvazione dei progetti di ricerca per quanto di competenza del Dipartimento;
 - h) proposta di attivazione di assegni di ricerca, borse di studio e simili;
 - i) approvazione a emanare i bandi per la copertura di insegnamenti e approvazione delle graduatorie, su proposta dei Consigli di classe;
 - k) nomina i cultori della materia;
 - l) ogni altra funzione attribuita al Consiglio di Dipartimento dai regolamenti di Ateneo, che il Consiglio di Dipartimento deleghi esplicitamente a quello di Direzione.
3. Delle sedute è redatto verbale, sottoscritto dal Direttore e dal responsabile amministrativo del Dipartimento; il verbale è inviato a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.

Art. 8 – Articolazioni interne al Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, per specifiche esigenze di carattere scientifico, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Tali sezioni sono costituite a norma dell'art. 82 del Regolamento generale di organizzazione dell'Ateneo.
3. I docenti che intendono costituire una sezione debbono presentare la proposta al Consiglio di Dipartimento corredata di un piano di programmazione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 9 – Centri e laboratori

1. Per l'istituzione di centri e laboratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del Regolamento generale di organizzazione.

Art. 10 – Utilizzo locali e attrezzature

1. Il Dipartimento mette a disposizione degli studenti e delle associazioni studentesche locali idonei, laddove disponibili, per le iniziative da questi promosse, nei limiti e nei termini dei regolamenti di Ateneo.
2. Le richieste di locali devono essere presentate con almeno due settimane di anticipo al Direttore del Dipartimento.

Art. 11

Proposte di modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte su iniziativa del Direttore del Dipartimento ovvero di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
2. Le proposte di modifica devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.